



# COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

## PROVINCIA DI AVELLINO

### **CAPITOLATO DI APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE**

#### **Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

L'appalto ha per oggetto la **CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA SULLE TOMBE, CAPPELLE, LOCULI, OSSARI, COLOMBARI, LAPIDI, ECC .....** esistenti nel perimetro del Cimitero Comunale .

Per esercizio del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri deve intendersi l'insieme delle prestazioni volte ad installare e mantenere acceso un punto luminoso quale simbolo di luce votiva. La presente concessione riguarda inoltre la manutenzione ordinaria degli impianti votivi delle tombe, cappelline, loculi, ossari, colombari, lapidi ed in altri punti eventualmente indicati dal comune, ivi compresa la fornitura e posa in opera di lampade votive, nonché la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze.

#### **Art. 2 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: “*Nuovo Codice dei contratti*” (nel proseguo, Codice) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel proseguo, Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal presente C.

A, dal Bando e dal Disciplinare di gara.

La gara si terrà nella forma della procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/16, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta percentuale più alta di quella posta a base d'asta. Il soggetto che offrirà la percentuale più alta sulle tariffe annue riscosse, in aumento rispetto alla percentuale minima del 10%, da versare al Comune a titolo di canone annuo della concessione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida. Non si accetteranno offerte condizionate anche se solo parziali e neppure offerte in diminuzione.

#### **Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione avrà la durata di **anni 2 (due)** con decorrenza dalla data di consegna del servizio.

Al termine dell'affidamento, il Concessionario dovrà consegnare al Comune la banca dati contenente tutti i dati relativi ai contratti di fornitura del servizio di illuminazione votiva.

#### **Art. 4 - AMMONTARE E CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE**

Il servizio di illuminazione votiva ha una consistenza di n. 550 punti luce. L'ammontare annuo degli introiti è pari ad € 11.000,00 (undicimila/00), derivante dalla moltiplicazione del canone annuo, pari ad € 20,00 per i punti luce.

Il corrispettivo di concessione, che la ditta aggiudicataria pagherà al Comune, per tutta la durata della Concessione stessa, ammonterà ad un canone annuo nella misura che risulterà offerta in sede di gara, e comunque superiore al 10% oltre all'Iva.

Pertanto saranno escluse dalla gara le offerte inferiori al 10,00% .

Pertanto l'importo presunto complessivo a base d'asta è stimato in € 22.000,00 (ventiduemila/00) per due anni.

#### **Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE ED ONERI**

Il Servizio di gestione delle lampade votive cimiteriali dovrà essere svolto dalla Concessionaria nel rispetto del presente Capitolato, delle vigenti norme tecniche di settore, delle norme di disciplina dei Servizi Pubblici Locali e del Codice dei Contratti. Sono compresi tutti gli interventi necessari a

mantenere in buono stato di conservazione e funzionamento l'impianto di illuminazione elettrica votiva del Cimitero Comunale. L'Aggiudicatario, con oneri a proprio carico, è tenuto all'espletamento di quanto indicato al precedente art. 1, nonché:

- a) alla fornitura di lampade per i nuovi allacci, oltre all'eventuale sostituzione delle lampade non funzionanti sempre in conformità e nel rispetto delle normative vigenti;
- b) all'ordinaria manutenzione di tutte le componenti degli impianti elettrici (gli armadietti, le linee, le apparecchiature e relativi accessori);
- c) alla gestione amministrativa e contabile dei contratti di utenza e dei relativi canoni di abbonamento, comprese richieste di allaccio, riallaccio, spostamento, voltura, morosità, distacco, reclami, danni a persone e cose;
- d) a versare al Comune il canone annuo per la gestione del servizio, calcolato come da offerta formulata allo stesso Ente;
- e) ad assumere tutte le spese necessarie per la stipula del contratto di concessione del servizio.
- f) Interventi immediati nel caso si verifichi pericolo per la pubblica incolumità.
- g) Interventi immediati, se richiesti, nel caso di calamità come terremoti, alluvioni e simili.
- h) Esecuzione di tutti quegli ordini di servizio specifici che possono essere emessi dall'U.T.C.
- i) I lavori conseguenti a nuovi allacciamenti o ampliamenti dovranno essere realizzati a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente nel settore e sono a carico della ditta aggiudicataria. Le suddette opere diverranno di proprietà del Comune di Torre le Nocelle, senza pagamento di alcuna indennità di sorta alla ditta aggiudicataria, alla scadenza del contratto.
- j) Sono a carico della ditta aggiudicataria sia le spese per l'allacciamento ENEL che le spese per il consumo di energia per il funzionamento degli impianti oggetto dell'appalto.
- k) dovrà tenere perfettamente aggiornata una pianta della rete di distribuzione, che dovrà essere consegnata al Comune a fine esercizio, per la sua esatta identificazione.

#### **ART.6 -MODALITA' CHE REGOLANO IL SERVIZIO CON GLI UTENTI**

La ditta appaltatrice del servizio è tenuta ad effettuare le forniture a chiunque ne faccia richiesta, perché l'utente accetti le condizioni generali di cui ai successivi paragrafi:

- a) Le richieste di installazione di lampade votive dovranno essere rivolte ad apposito personale incaricato dalla società e residente sul posto. Con l'accettazione della richiesta da parte della società il richiedente avrà diritto all'installazione di una o più lampade elettriche da 3 watt con relativo portalampada, allacciamento alla rete principale, manutenzione.
- b) L'alimentazione sarà assicurata ininterrottamente nella 24 ore salvo casi di forza maggiore.
- c) L'abbonamento ha la durata di anni uno e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta dall'una o dall'altra parte, almeno 3 mesi prima, in qualunque momento dell'anno, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'abbonamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato l'allacciamento.
- d) Per ogni richiesta, di nuovo allaccio di lampada votiva l'utente dovrà corrispondere € 25,00 per contributo spese, escluse le spese di contratto. Sulla somma di € 25,00 dovuta per ogni nuovo contratto l'aggiudicatario corrisponderà al Comune la somma di € 5,00
- e) Il canone annuo per ogni lampada votiva è fissato in € 20,00 da corrispondersi all'esattore della società. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza, il canone sarà maggiorato degli interessi di mora. Protraendosi la morosità per 90 giorni l'erogazione del servizio verrà sospesa.
- f) Nei giorni della commemorazione dei defunti, potranno essere installate lampade votive occasionali per le quali gli utenti verseranno il prezzo di € 1,55 per ogni lampada, per 3 giorni di accensione ininterrotta. Alle somme sopracitate vanno aggiunte le spese di bollo ed IVA.
- g) Nelle somme pagate in base alle precedenti lettere d) ed e) sono compresi gli ordinari lavori di sterco, di apertura e di chiusura di eventuali tracce murarie e di adattamento delle condutture elettriche.
- h) L'eventuale ripristino di corrente, sospesa per scadenza di contratto, per danni causati dall'abbonato o per morosità, sarà effettuato previo pagamento delle spese di riallacciamento, di rimborso danni e saldo delle rate di abbonamento dovute e non pagate.
- i) E' vietato agli utenti di asportare o cambiare le lampadine, di modificare o manomettere l'impianto, di eseguire attacchi abusivi, di cedere o subaffittare la corrente e comunque, di portare modificazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni fatto salvo ogni altra azione civile e penale.

#### **Art. 7 - RISCOSSIONE DEI CANONI**

La Concessionaria, per il versamento da parte degli utenti del servizio, dovrà mettere a disposizione ogni utile forma di pagamento.

#### **Art. 8 - CANONE ANNUO CHE LA DITTA CONCESSIONARIA DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE CONCEDENTE**

La Concessionaria dovrà corrispondere al Comune un canone annuo determinato, ai sensi del precedente art. 4 e nella misura che risulterà offerta in sede di gara, oltre IVA come per legge.

I pagamenti saranno effettuati in due rate semestrali posticipate da pagare rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio

#### **Art. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:**

La ditta Concessionaria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n° 136 e ss.mi. A tal fine, si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, uno o più c/c bancari o postali dedicati, impegnandosi a comunicarlo/i al Comune unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

#### **Art. 10 - VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI**

Con verbale di consegna la Concessionaria prende in carico gli impianti elettrici, ed eventuali locali e/o edifici ove detti impianti si trovano.

Alla cessazione del servizio, la concessionaria dovrà riconsegnare, previo apposito verbale, gli impianti, eventuali locali e/o edifici ove detti impianti si trovano. Sarà inoltre cura della Concessionaria restituire al Comune, ovvero al nuovo gestore, la documentazione concernente il presente servizio.

Il Comune alla scadenza della concessione entrerà in piena proprietà delle modifiche ed aggiunte fatte dalla Concessionaria agli impianti elettrici cimiteriali senza che questa abbia nulla a pretendere e senza obbligo di alcun indennizzo essendo questo compensato dalle remunerazioni derivanti dalle tariffe per canone annuale e contributi forfettari di allaccio/riallaccio.

#### **Art. 11 - SEDE OPERATIVA, COMUNICAZIONI E REPERIBILITA'**

La Concessionaria individua un Responsabile che dovrà essere reperibile telefonicamente, il quale dovrà curare i rapporti fra la ditta Concessionaria e il Comune. Inoltre, la ditta Concessionaria dovrà istituire a proprie spese, uno sportello aperto al pubblico per almeno un giorno alla settimana, sito in un locale idoneo all'interno del territorio del Comune, che dovrà essere a disposizione per eventuali comunicazioni, nuovi allacci, pagamenti reclami, segnalazioni ecc... da parte di tutti gli utenti.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, la Concessionaria dovrà comunicare il nominativo del responsabile. La concessionaria dovrà apporre su bacheche agli ingressi del cimitero di cui alla presente concessione, apposito avviso nel quale dovranno essere indicati i numeri telefonici e fax, l'indirizzo email, il luogo e gli orari di presenza del proprio operatore per i rapporti con gli utenti (onde reperire le richieste di allacciamento, le segnalazioni di guasti lampade spente) e quanto altro necessario per garantire la trasparenza del servizio verso i cittadini.

#### **Art. 12 - SICUREZZA DEL SERVIZIO**

La Concessionaria si assume l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, tutela della salute ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, eventuali lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Resta inteso che la concessionaria dovrà dimostrare di essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i

#### **Art. 13 - DISCIPLINA DELLE MAESTRANZE NEI CIMITERI**

La Concessionaria ha l'obbligo di osservare e far osservare dai suoi dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni indicate dal competente Ufficio comunale, nonché di tenere un comportamento consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono le attività del servizio, di dotare i dipendenti di un abbigliamento decoroso ed uniforme. La Concessionaria dovrà fornire tutto il personale di idoneo cartellino di riconoscimento, il quale dovrà essere tenuto sempre ben visibile dal personale stesso.

Al personale della Concessionaria addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nei cimiteri in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento.

#### **Art. 14 - GARANZIE E CAUZIONE**

A garanzia dell'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria deve costituire, cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità indicate all'art. 103 del D. Lgs. 50/16 s.m.i. Il Comune è autorizzato a prelevare dalla cauzione definitiva tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi della Concessionaria, per pagamento di eventuali penalità comminate, il rimborso

delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto della Concessionaria a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal capitolato, per danno o altro imputabili alla stessa Concessionaria. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, la Concessionaria è obbligata nel termine di giorni 30 dalla comunicazione, a reintegrare la cauzione stessa nella misura originaria, pena la risoluzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione da parte del Comune che aggiudicherà la Concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 15 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

La Concessionaria è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso il Comune che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente. Il Comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio. Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per la mancata osservanza dei termini della concessione.

La Concessionaria si impegna a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose ed, a tal fine, si impegna a consegnare alla stazione appaltante, alla firma del contratto, la propria polizza di RCT aziendale con massimale non inferiore ad € 500.00000.

#### **Art. 16 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per ogni domanda di utenza per la quale non venga eseguito l'allacciamento alla rete entro 10 giorni dalla data di richiesta scritta verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Le multe verranno versate alla Tesoreria Comunale insieme al canone annuale.

Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero questi non osservi, per negligenza o incapacità, i patti contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà diffidare il Concessionario stesso a mezzo PEC e provvedere alla regolarizzazione del servizio o all'adempimento degli obblighi assunti, assegnandogli all'uopo un congruo termine.

Scaduto tale termine, senza che il Concessionario abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, persistendo nelle inadempienze dei suoi obblighi, sia verso gli utenti sia verso il Comune, l'Amministrazione Comunale è in facoltà di rescindere unilateralmente il contratto incamerando in proprietà l'intero impianto senza alcun diritto del Concessionario di pretendere indennizzi a qualsiasi titolo o ragione.

#### **Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il reiterato inadempimento della Concessionaria anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente capitolato, potrà comportare la risoluzione del contratto di Concessione. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) arbitrario abbandono dei servizi oggetto della Concessione;
- b) in caso di scioglimento o cessazione dell'impresa Concessionaria o quando questa fosse dichiarata fallita;
- c) mancato pagamento del canone a favore del Comune di cui al presente Capitolato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito e comunque trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza stabilita in precedenza;
- d) non reintegrazione della cauzione a seguito dell'incameramento parziale della cauzione in applicazione del presente capitolato;
- e) grave e ripetuta inadempienza nelle attività e lavori di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;
- f) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
- g) ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione della Concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- h) in caso di subconcessione o sub affidamento ;

#### **Art. 18 - VIGILANZA E CONTROLLI DEL COMUNE CONCEDENTE**

La Concessionaria riconosce al Comune il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento in ordine a tutto le articolazione dei servizi svolti: qualità, puntualità, accuratezza, regolarità, manutenzione.

Tutti gli interventi relativi alle prestazioni sugli impianti dovranno essere sistematicamente riportati, a cura della Concessionaria, in apposite chek-list le quali dovranno essere conservate presso il complesso cimiteriale, al fine dei controlli di qualità, puntualità e regolarità di cui sopra.

In caso siano riscontrati inadempimenti, si procederà come previsto all'art. 17.

Il Comune controlla:

- l'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia;

A richiesta del Comune Concedente, la Concessionaria dovrà presentarsi, senza compenso, a tutti i controlli sui lavori. E' inoltre facoltà del Comune di effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.

#### **Art. 19 - SUB-CONCESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO**

E' tassativamente vietata ogni qualsiasi forma di subappalto, subconcessione, sub affidamento totale o parziale .

L'inadempienza di questa prescrizione sarà motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

#### **Art. 20 - CONTROVERSIE**

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, la Concessionaria non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune , in attesa che vengano assunte le relative decisioni.

Per tutte le controversie tra il Comune e l'affidataria del servizio è competente il Foro di Avellino.

#### **Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi agli utenti del servizio di illuminazione votiva potranno essere oggetto di trattamento informatico o manuale sia da parte dell'Amministrazione Comunale che dalla Concessionaria, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., per i soli fini inerenti al contratto di fornitura del servizio.

#### **Art. 22 – UTILIZZO ATTREZZATURE DA LAVORO**

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti idonei, adeguati e non pericolosi.

#### **Art. 23 - OGGETTI RINVENUTI**

Qualunque oggetto, di qualsiasi tipo, che si rinvenisse all'interno dei cimiteri durante l'esecuzione delle attività di gestione e svolgimento del servizio dovrà essere consegnato al competente Ufficio Comunale.

#### **Art. 24 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO – RIPRISTINO**

La Concessionaria non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dal fornitore di energia elettrica e sempre che, la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza della Concessionaria.

#### **Art. 25 - DISPOSIZIONE NORMATIVE**

Lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato è regolato oltre che dai precedenti articoli, dal D. Lgs 50/2016 s.m.i., dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i., dal D.M. 37/2008, Norme CEE-UNI, Direttive comunitarie, nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari specifiche in materia

#### **Art. 26 - NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Torre le Nocelle, li 23.11.2017

*Il Responsabile del Servizio  
F.to Avv. Antonio Cardillo*